



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI MILANO 27 SETTEMBRE 2004**

**In fatto ed in diritto**

Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2001 la srl P. Immobiliare in liquidazione, "con sede a Milano ... in persona dell'amministratore e legale rappresentante sig. P. R. ..." conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Roma dinanzi al Tribunale di Milano, onde sentirla condannare al rimborso della somma di L. 10.500.000, corrispondente ai versamenti '90/'92 per tasse di concessione per l'iscrizione annuale nel Registro delle Imprese (tributo indebito perché contrastante con l'ordinamento comunitario: art. 10 Direttiva 69/385 CEE), oltre accessori di legge.

L'Agenzia convenuta rimaneva contumace.

All'esito di una rapida istruttoria documentale la causa – precisate le conclusioni (ud. 8 aprile 2003) – era trattenuta in decisione, ma il G.U. con ordinanza 9 giugno 2003 rimetteva la stessa sul ruolo per verifiche in ordine alla legittimazione del P. ed alla vigenza della società istante; completata la documentazione, erano nuovamente precisate le conclusioni all'udienza del 08 giugno 2004 e – assegnato il termine per la comparsa conclusionale (scadenza 22 settembre 2004) – la controversia è stata definitivamente trattenuta in decisione.

La polemica conclusionale attorea (nel corso della quale si riesuma la questione

della legittimazione processuale del P., liquidatore sedicente indicato quale "amministratore" nell'intestazione di citazione, questione risolta con la produzione documentale di **natura** societaria **acconcia** successivamente alla rimessione in istruttoria) richiama giurisprudenza di legittimità – anche recente – che ripropone il tema degli **effetti della cancellazione della società in corso di rapporti giuridici persistenti, alla medesima facenti capo.**

La tematica (o quella dei **residui poteri del "liquidatore"**) ha(nno) **rinvenuto** ampia trattazione in alcuni arresti della Corte d'Appello di Milano (a muovere da 2872/02), opinione che pone motivatamente in crisi la giurisprudenza di legittimità, immotivatamente tralascia nel considerare civilisticamente irrilevante (ai fini dei rapporti con i terzi) la cancellazione della società nonostante il letterale disposto dell'art. 2456, 2°co cod. civ. (vedi, ora, l'art. 2495 cod. civ. nuovo testo, finalmente inequivoco sull'estinzione sociale). Per verità, i precedenti di questa Sezione (ad es. 11279 del 16 ottobre 2000) non hanno ritenuto di raffrontare "funditus" siffatta materia d'ordine dommatico – pur ribadendo lo scopo "pubblicistico" della giurisprudenza della Cassazione, prevalentemente (e quasi integralmente) concernente l'ipotesi della **persistenza di obbligazioni** nonostante l'esaurimento (formale) della liquidazione (e la conseguente cancellazione) – ma, più semplicemente, hanno tratto dalla chiusura della liquidazione argomento per ritenere il venir meno del credito a livello di diritto sostanziale (in capo alla società) anche tenuto conto, nella specie (rimborso tasse concessione sull'iscrizione della società), del pregresso deposito di istanze di rimborso in sede amministrativa e – dunque – della documentata e formale **pretesione del credito antecedentemente**

**alla liquidazione** (a tutti gli effetti – dunque – costituente posta attiva soggetta a tale procedura).

Di per sé la liquidazione non impedisce di realizzare i crediti di laboriosa esazione attraverso cessioni ovvero di assegnarli ai soci in conto della quota di riparto.

Altra possibilità è quella dell'**eliminazione del credito dell'attivo patrimoniale**, ai fini di correntezza della liquidazione (la cui permanenza è di per sé fonte di costi), in rapporto – per lo più – all'irrilevanza economica della partita rispetto all'economia generale della procedura. In tale ipotesi vi è inequivoco "abbandono" del credito da parte degli organi sociali, di cui il debitore può avvantaggiarsi. Sono – del resto – in atti le istanze amministrative della P per le annualità 1990/1991/1992.

In definitiva, qualora l'esistenza del credito fosse nota agli organi sociali, la sorte della partita non è mai "in sospenso" alla chiusura della liquidazione: ed invero, o il credito ha mutato titolare ovvero deve intendersi rinunciato, in collegamento con esigenze collettive di speditezza della fase liquidatoria, della quale il legislatore non prevede alcuna riapertura.

La documentazione prodotta dall'attrice – pur parziale – fornisce qualche elemento in ordine ai temi di discussione. Al riguardo, si rileva:

- a) P Immobiliare è stata posta in liquidazione nell'assemblea 6 luglio 2000, con nomina di R P quale liquidatore;
- b) nel bilancio 31 dicembre 2000 (e nella nota integrativa) risultava esposto esclusivamente il credito per Concessioni governative di L. 1.000.000, evidentemente riferito al 1992 (istanza al Registro di Roma del 4.2.94);

c) non risultano in atti il **bilancio finale di liquidazione** e l'eventuale riparto tra i soci;

d) in conclusione, il credito (ora) azionato – già abbandonato ante liquidazione per le annualità 1990 / 1991 (a meno di non ritenere la riscossione!) ha subito una delle destinazioni sopra ipotizzate (nella trattazione generale) anche quanto alla quota relativa all'annualità 1992, comunque esposta per sole L. 1.000.000 nel 1° bilancio di liquidazione.

Al contrario di quanto opina la difesa attorea, la materia "*de qua*" non è affatto oggetto di eccezione in senso stretto (non rilevabile d'ufficio) ma attiene all'esistenza del credito, che lo stato della società istante (cancellazione per esaurita liquidazione) fa presumere venuto meno (o di **interesse** dei soggetti cessionari). Del resto, le eccezioni del tipo di quelle evocate dall'istante sono nominativamente indicate dalla legge, che ne impedisce il rilievo d'ufficio. Il tema – naturalmente – non ha a che vedere con la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ.

Da tutto quanto precede segue il rigetto della domanda

**P.Q.M.**

rigetta la domanda proposta dalla P I in liquidazione con citazione notificata all'Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2001.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, il 27 settembre 2004